

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 500/2000/IP contro la Commissione europea

Decisione

Caso 500/2000/IP - Aperto(a) il 23/05/2000 - Decisione del 19/10/2000

Strasburgo, 19 ottobre 2000 Egregio X, il 31 marzo 2000 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione europea. La denuncia riguardava la decisione della Commissione di fissare la fine di marzo 2000 quale nuova scadenza per la presentazione delle candidature nel quadro del programma BC-NET e il trattamento da parte dell'istituzione della Sua richiesta. Il 23 maggio 2000 ho trasmesso la denuncia al Presidente della Commissione europea. Il 18 luglio 2000 la Commissione ha inviato il suo parere tradotto in italiano, che Le ho trasmesso il 24 luglio 2000 con l'invito a esprimere le Sue eventuali osservazioni. Il 20 agosto 2000 ho ricevuto le Sue osservazioni relative al parere della Commissione. Con la presente mi prego di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.

LA DENUNCIA

La Business Cooperation Network (in prosieguo BC-NET) è stata creata con risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1986 (1), con l'obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese a rafforzare la propria posizione mediante accordi di cooperazione transnazionale. I membri della rete sono consulenti privati, camere del commercio e dell'industria, organizzazioni professionali, studi di consulenza, banche e membri di altre reti. Il 13 gennaio 2000 il denunciante, un avvocato italiano, ha inviato un fax all'Unità centrale BC-NET in cui chiedeva di inviargli l'apposito modulo per poter presentare la sua candidatura in conformità dell'invito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1999 (2). La data di chiusura delle candidature prevista nella Gazzetta Ufficiale era il 31 dicembre 2001. Tuttavia, nella sua risposta datata 25 febbraio 2000, la Commissione informava il denunciante che l'invito relativo alla BC-NET in questione era stato chiuso. Dato che la Commissione non aveva indicato nella sua risposta in base a quale provvedimento fosse stata disposta la chiusura anticipata, il denunciante ha scritto all'istituzione il 21 marzo 2000. Il 22 marzo 2000 ha ricevuto una risposta dello stesso tenore di quella del 25 febbraio 2000. Il denunciante ha pertanto presentato una denuncia al Mediatore in cui asseriva che: (i) la Commissione avrebbe dovuto notificare ai potenziali candidati, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la decisione di fissare una data di chiusura anticipata rispetto a quella originariamente prevista nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1999; (ii) la Commissione non aveva trattato correttamente la sua richiesta del 13 gennaio 2000.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione Nel suo parere sulla denuncia la Commissione ha fatto presente



che il fax del denunciante del 13 gennaio 2000, in cui chiedeva l'invio del modulo di candidatura BC-NET, era stato registrato il 24 gennaio 2000. Il 25 febbraio i servizi della DG IMPRESE hanno risposto al denunciante. La Commissione ha spiegato che era in corso una riflessione sulla struttura e il funzionamento del BRE (Ufficio per la cooperazione tra le imprese) e della BC-NET. L'obiettivo era di analizzare in che modo ottenere un rapporto più stretto tra il BRE, la BC-NET e gli Euro Info Centers, nonché altre reti comunitarie che operano a favore delle piccole e medie imprese. Dato che nel corso del 2000 la struttura e l'organizzazione delle reti BRE e BC-NET avrebbero subito profondi cambiamenti, la Commissione spiegava che non avrebbe esaminato più alcuna nuova candidatura ad aderire alla rete e che il programma era chiuso. Per quanto riguarda la doglianza del denunciante che la decisione di stabilire una data di chiusura più breve per la presentazione delle candidature al programma BC-NET avrebbe dovuto essere notificata, la Commissione ha sottolineato che tale decisione era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2000 (3). L'istituzione ha anche fatto presente che qualora il denunciante ne avesse fatto domanda sarebbe stato informato in tal senso. Per quanto riguarda le ragioni che hanno portato alla chiusura del programma, la Commissione ha spiegato che la risposta fornita al denunciante era la stessa lettera circolare inviata a tutti i candidati che si erano manifestati dopo la chiusura del programma ("*...qui se sont manifestés après...*"). **Le osservazioni del denunciante** Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante con l'invito a esprimere delle osservazioni. Il denunciante ha sottolineato che in tutta la sua corrispondenza con lui la Commissione non aveva mai fatto riferimento alla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2000, bensì soltanto nella sua risposta al Mediatore. Per quanto riguarda la spiegazione della Commissione che la risposta fornita al denunciante il 25 febbraio 2000 consisteva nella stessa lettera circolare inviata a tutti i candidati che si sono manifestati dopo la chiusura del programma ("*...qui se sont manifestés après...*"), il denunciante ha affermato di aver manifestato il suo interesse oltre un mese prima che fosse stata fissata la nuova scadenza. Pertanto l'asserzione della Commissione non poteva applicarsi al suo caso. Al contrario, a causa della negligenza della Commissione, egli aveva perso l'opportunità di inviare la propria candidatura per tempo ed eventualmente essere selezionato.

LA DECISIONE

1 La decisione della Commissione di fissare una nuova scadenza 1.1 Il denunciante ha lamentato il fatto che quando la Commissione aveva deciso di stabilire una scadenza più breve rispetto a quella originariamente prevista nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1999 ciò avrebbe dovuto essere notificato tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 1.2 La Commissione ha spiegato che la decisione in questione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 febbraio 2000. La Commissione ha riconosciuto che nella sua risposta del 25 febbraio 2000 al denunciante non aveva indicato che tale decisione era stata pubblicata. Tuttavia l'istituzione faceva presente che nella sua ulteriore corrispondenza il denunciante non aveva richiesto espressamente informazioni in tal senso. 1.3 Dal momento che risulta che la Commissione abbia pubblicato la sua decisione nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2000, rendendo tale decisione disponibile a tutti i potenziali candidati, il Mediatore ritiene che non risulti essersi trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda tale aspetto del caso. **2 Il trattamento della Commissione della richiesta del denunciante** 2.1 Il 13 gennaio 2000 il denunciante ha chiesto alla Commissione di inviargli il modulo di candidatura per il programma BC-NET pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1999 e la cui scadenza



era il 31 dicembre 2001. 2.2 Nel suo parere la Commissione ha spiegato che la risposta trasmessa al denunciante il 25 febbraio 2000 consisteva nella stessa lettera circolare inviata a tutti i candidati che avevano manifestato il proprio interesse dopo la chiusura del programma. 2.3 Il denunciante ha sostenuto nelle sue osservazioni che allorché aveva chiesto il modulo di candidatura ai servizi della Commissione il termine non era ancora scaduto. Di fatto, la decisione di chiudere il programma era stata presa oltre un mese dopo. 2.4 I principi di buona condotta amministrativa richiedono che le amministrazioni pubbliche rispondano a tempo debito e in maniera adeguata alle richieste dei cittadini. La Commissione ha risposto alla richiesta fatta dal denunciante il 13 gennaio solo quando il programma per il quale il denunciante aveva manifestato il suo interesse era già chiuso, cioè il 25 febbraio 2000. Il Mediatore considera che quando il denunciante aveva fatto la sua richiesta il programma era ancora aperto e pertanto egli avrebbe avuto l'opportunità di presentare la sua candidatura. In un'ottica di buona amministrazione la Commissione avrebbe pertanto dovuto trattare la richiesta del denunciante in modo tale che quest'ultimo potesse presentare la sua candidatura. Il Mediatore ritiene che l'azione della Commissione in questo aspetto del caso costituisca un caso di cattiva amministrazione. **3 Conclusione** Sulla base delle indagini del Mediatore relativamente alla presente denuncia appare necessario esprimere la seguente osservazione critica: In un'ottica di buona amministrazione la Commissione avrebbe pertanto dovuto trattare la richiesta del denunciante in modo tale che quest'ultimo potesse presentare la sua candidatura. Il Presidente della Commissione europea verrà informato di tale decisione. Distinti saluti, Jacob SÖDERMAN

(1) GU C 287 del 14.11.1986

(2) GU S 127 del 3.7.1999

(3) GU S 34 del 18.2.2000